

N. 18.476 di rep.

N. 5.943 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2012 (duemiladodici)  
il giorno 17 (diciassette)  
del mese di aprile  
alle ore 12,14 (dodici e quattordici)  
in Milano, in via Chiossetto n. 20 n. 48, presso lo Spazio  
Chiossetto.

Avanti a me **Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto  
al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Pelliccioli Renzo**, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 29 luglio  
1951, domiciliato per la carica in Milano, via Borgonuovo n.  
24, della cui identità personale io notaio sono certo, il  
quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e nell'interesse della società per azioni  
quotata

**"Dea Capital S.p.A."**

con sede in Milano, via Borgonuovo n. 24, capitale sociale  
sottoscritto e versato: euro 306.612.100,00, codice fiscale  
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.  
07918170015, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1833926,  
mi chiede di far constare, per quanto concerne la parte  
straordinaria dell'ordine del giorno, dell'assemblea della  
società stessa qui riunitasi in prima convocazione giusta  
l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e delibe-  
rare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto, avendo la  
medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata  
verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si  
svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede l'assemblea il Componente ai sensi dell'art. 10 del-  
lo statuto sociale il quale, anzitutto, richiama, per quanto  
di competenza della parte straordinaria, tutte le comunica-  
zioni rese in apertura dei lavori e di seguito riportate:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento  
dei lavori assembleari, al solo fine di agevolare la redazio-  
ne del verbale, e non è consentito ad alcuno introdurre o u-  
tilizzare altri strumenti di registrazione, apparecchi foto-  
grafici e congegni similari;

- in conformità a quanto previsto dallo Statuto, l'Assemblea  
è stata indetta per oggi, in prima convocazione, in questo  
luogo ed a quest'ora ed occorrendo, per il giorno 30 aprile  
in seconda convocazione, sempre in questo luogo e alla stessa  
ora con avviso pubblicato sul quotidiano Milano Finanza e sul  
sito internet della Società in data 16 marzo 2012, inviato a  
Borsa Italiana tramite circuito NIS (Network Information Sy-  
stem);

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguen-

te:

ORDINE DEL GIORNO

**Parte ordinaria**

(Omissis)

**Parte straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, del cod. civ. e del 134 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, per un importo complessivo, di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2012-2014. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica dello Statuto sociale (art. 11 "Organo Amministrativo" e 18 "Sindaci"), con inserimento del nuovo articolo 27 "Clausola Transitoria" in adeguamento alla disciplina in materia di riparto fra generi negli organi di controllo delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- sono a disposizione, all'ingresso della sala:

-- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;

-- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 relativa all'aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articolo 2441 comma 8 del codice civile e dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 per un importo complessivo di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime 1.350.000 azioni riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del piano di "Piano di Stock Option DeA Capital 20122014". Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 72 e 92 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'Allegato 3A Schema 3 del predetto Regolamento relativa alla proposta di modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto sociale e inserimento del nuovo articolo 27. Una copia di tali Relazioni al presente si allega sotto "A";

- con riferimento alla suddetta documentazione, sono stati

effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999;

- al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, è stato costituito un ufficio composto da personale di fiducia (gli "Incaricati"). Gli Incaricati hanno provveduto e provvederanno nel seguito dei lavori assembleari a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni e comunicazioni da parte degli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità delle azioni (in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale e dalla disciplina legale e regolamentare applicabile); viene acquisita agli atti della Società la documentazione raccolta ai predetti fini;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 306.612.100, suddiviso in n. 306.612.100 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 Euro ciascuna;

- l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, è il seguente:

<u>B&amp;D Holding di Marco Drago e C. Sapa, mediante De Agostini S.p.A.</u>	58,3%
<u>Mediobanca S.p.A.</u>	4,8%
<u>Daniel Buaron, mediante Deb Holding S.r.l.</u>	3,8%
<u>DeA Capital S.p.A.</u>	9,17%

- è stata accertata la legittimazione degli aventi diritto ad intervenire all'assemblea ai sensi degli articoli 2370 del codice civile, 9 dello Statuto sociale e 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché verificata la rispondenza delle deleghe al disposto dell'articolo 2372 del codice civile, nonché agli articoli 135-novies e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative;

- è fatto invito a coloro che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto, ai sensi di legge, a dichiararlo, ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse, si applicano, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del codice civile;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni

di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; invito sin d'ora il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Invito infine sin d'ora il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, TUF;

- riguardo all'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esistono:

1. un patto parasociale relativo al capitale sociale della Società perfezionato tra la stessa Società e la sua controllante De Agostini S.p.A., da un lato, ed il dott. Daniel Buaron, dall'altro lato, comunicato a Consob e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 16 dicembre 2008; tale patto vincola complessivamente l'1,876% del capitale della Società;

2. un contratto di lock-up stipulato tra l'Emittente e il dott. Daniel Buaron, in data 1° febbraio 2010 e depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 febbraio 2010, avente ad oggetto un sindacato di blocco a carico del dott. Daniel Buaron. Le azioni dell'Emittente detenute dal dott. Daniel Buaron e vincolate al patto parasociale sono n. 184.162 azioni, pari al 0,069% del capitale sociale;

3. un contratto di adesione ai patti di cui ai precedenti punti 1. e 2., stipulato in data 15 ottobre 2010, tra il dott. Daniel Buaron, Deb Holding S.r.l. (società di cui il dott. Daniel Buaron detiene il 100% del capital sociale) e l'Emittente in forza del quale Deb Holding S.r.l., cessionaria della totalità delle azioni DeA Capital possedute dal dott. Daniel Buaron, ha aderito ai patti di cui ai punti 1. e 2. che precedono;

4. un contratto di lock-up stipulato tra l'Emittente e Deb Holding S.r.l., in data 13 dicembre 2010 e depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 dicembre 2010, avente ad oggetto un sindacato di blocco a carico di Deb Holding S.r.l.. Le azioni dell'Emittente detenute da Deb Holding S.r.l. e vincolate al patto parasociale sono n. 5.752.695 azioni, pari al 1,876% del capitale sociale; e

5. un accordo modificativo del Primo Lock Up, del Secondo Lock Up e del Terzo Lock Up stipulato, in data 31 marzo 2011, tra l'Emittente e De Agostini S.p.A., da un lato, e il dott. Daniel Buaron e Deb Holding S.r.l., dall'altra, e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 1 aprile 2011;

- gli estratti dei suddetti accordi sono stati resi pubblici nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa e sono disponibili sul sito Consob;
- fatta eccezione per quanto illustrato, la Società non è a conoscenza di ulteriori patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF; è fatto invito agli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali;
- chi si assenta deve farlo rilevare all'uscita della sala, consegnando la scheda consegnata in fase di accreditamento, che verrà restituita in caso di rientro;
- è stato consentito di assistere ai lavori assembleari, mediante un sistema televisivo a circuito chiuso, a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione dei presenti. Sono presenti in sala, oltre agli Incaricati, alcuni funzionari e consulenti della Società e di altre società del Gruppo De Agostini, la cui lista nominativa è altresì a disposizione di chiunque volesse averne visione;
- oltre ad esso Comparsante, assistono l'Amministratore Delegato Paolo Ceretti, i Consiglieri Alberto Dessy, Lino Benassi e Marco Boroli nonché tutti i Sindaci Angelo Gaviani (Presidente), Gian Piero Balducci e Cesare Grifoni, assenti giustificati gli altri Consiglieri,
- assistono anche alcuni rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A. ed al tavolo di presidenza è inoltre presente l'Avv. Diana Allegretti;
- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;
- è fatto invito a coloro che decidessero di intervenire nella discussione di quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna riunione di comunicarlo; a ciascun partecipante sarà consegnato un microfono dagli Incaricati;
- in conformità a quanto disposto dal Regolamento Assembleare e al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, è determinata in 5 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione;
- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF relative agli argomenti della parte straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che sono presenti n. 54 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di n. 196.032.177 azioni ordinarie, pari al 63,93% del capitale con diritto di voto. Dichiarando pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare anche in sede straordinaria e passa dunque alla trattazione del 1° argomento all'ordine del giorno, parte straordinaria: "Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, cod. civ. e 134 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, successivamente modificato e integrato, per un importo complessivamente

sivo, di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2012 - 2014. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Al proposito, il Presidente anzitutto propone l'omissione della lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale e di Borsa Italiana, ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala.

L'assemblea unanime acconsente.

Il dottor Gaviani a nome dell'intero Collegio sindacale, dà atto che l'attuale capitale sociale di Euro 306.612.100 è interamente sottoscritto, versato ed esistente nei limiti di legge.

Io notaio do quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione; prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,18) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:
- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi del dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata;
- dato atto che l'attuale capitale sociale di Euro 306.612.100 è interamente sottoscritto e versato, come i Sindaci hanno confermato,

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, comma 8, del codice civile, e 134, comma 2, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, per massimi nominali Euro 1.350.000 (unmillionetrecentocinquantamila), da eseguirsi entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.350.000 (unmillionetrecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero

zero), godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", e dunque da offrire in sottoscrizione ai dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante, De Agostini S.p.A., beneficiari del piano stesso, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

2. di stabilire il prezzo di emissione delle azioni in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni di cui al "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", fermo restando che il prezzo di esercizio non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni DeA Capital S.p.A., con espressa autorizzazione agli Amministratori ad emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

3. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente inserendo nell'art. 5 (cinque) il seguente paragrafo: "In data 17 aprile 2012 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 1.350.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero 1.350.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa". Invariato nel resto il testo dell'articolo;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito dell'operazione, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario a tal fine;
- alle modifiche da apportare, di volta in volta, all'art. 5 dello statuto sociale in conseguenza del parziale e/o totale

esercizio delle opzioni e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio del piano di stock option, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;

- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse"

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 213.684 azioni (Contessotto per Servizio Titoli quale Rappresentante Designato per delega di Fabris per 84 azioni; Esposito per delega dei fondi di cui alla scheda n. 3 dell'elenco allegato sotto "B" per 213.600 azioni).

Astenute n. 9.788 azioni (Esposito per delega del fondo di cui alla scheda n. 7 dell'elenco allegato sotto "B").

Favorevoli le restanti n. 195.808.705 azioni.

Il Presidente proclama il risultato e passa dunque alla trattazione del 2° argomento all'ordine del giorno, parte straordinaria: "Modifica dello Statuto sociale (art. 11 "Organo Amministrativo" e 18 "Sindaci"), con inserimento del nuovo articolo 27 "Clausola Transitoria" in adeguamento alla disciplina in materia di riparto fra generi negli organi di controllo delle società quotate, di cui artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al proposito, il Presidente anzitutto propone l'omissione della lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale e di Borsa Italiana, ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala.

L'assemblea unanime acconsente.

Viene quindi data illustrazione, da parte del Presidente e di me notaio anche mediante la proiezione di slides, delle proposte di modifica ed al termine io notaio do quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- segnala che i presenti sono invariati;

- invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione; prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,21) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio



di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;  
preso atto della relativa proposta di modifica e integrazione dello Statuto sociale;

delibera

1. di modificare gli articoli 11 (undici) e 18 (diciotto) dello Statuto sociale ed introdurre nello Statuto sociale l'articolo 27 (ventisette), secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa a messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 72 e 92 del Regolamento Emittenti e dunque nel testo qui riprodotto:

**"Art. 11 - Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.

Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.

Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista

a pena di ineleggibilità.

Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da

eleggere, tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;

c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

a) di genere femminile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere maschile;

b) di genere maschile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere femminile.

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non vo-

glia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

#### **Art. 18 - Sindaci**

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere:

a) di genere femminile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere maschile;

b) di genere maschile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere femminile.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Nelle liste con tre o più candidati a Sindaco effettivo o supplente, almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo deve essere di genere diverso dagli altri candidati. Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di ammini-

strazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando in ogni caso che almeno un sindaco effettivo deve appartenere al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti, , fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi (maschile e femminile) nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea,

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune con-

trollo dei medesimi.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

#### **Art. 27 - Clausola Transitoria**

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi (maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'Assemblea del 26 aprile 2010.

Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 26 aprile 2010, in deroga a quanto indicato dall'art. 11, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.";

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 139.729 azioni (Contessotto per Servizio Titoli quale Rappresentante Designato per delega di Fabris per 84 azioni; Esposito per delega del fondo di cui alla scheda n. 4 dell'elenco allegato sotto "B" per 139.645 azioni).

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le restanti n. 195.892.448 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'as-



semblea alle ore 12,23 (dodici e ventitre).

Il Presidente consegna a me notaio:


- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "B" con dettaglio schede rappresentate da Stefano Esposito
- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "C".

Del  
presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con  
me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli alle-  
gati.

Consta  
di diciotto fogli scritti con mezzi meccanici da persona fida  
e completati da persona fida e me notaio per pagine trentasei  
meno due righe.

F.to Renzo Pelliccioli

F.to Piergaetano Marchetti notaio



Via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REDATTA AI SENSI  
DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL  
14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

*Handwritten signature*  


**RELAZIONE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Punto n. 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 17 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012 in seconda convocazione - Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, del cod. civ. e del 134 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, per un importo complessivo, di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2012-2014. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

la presente relazione viene resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, (il "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata (il "Regolamento Emittenti"). Ai sensi del combinato disposto dei citati articoli, la presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A., almeno ventun giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito ad un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del TUF a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012 - 2014".

**1.2. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale**

**1.2.1. Premessa**

Il sopra menzionato punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è strettamente connesso con il terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria avente ad oggetto, *inter alia*, l'approvazione del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012 - 2014".

Le delibera sottoposta all'attenzione dell'assemblea straordinaria è, infatti, funzionale a dare esecuzione alla proposta, ove approvata dall'Assemblea in sede ordinaria, di dare attuazione a un piano di *stock option* riservato ai dipendenti di DeA Capital S.p.A. (la "Società" o "DeA Capital"), delle società da essa controllate (le "Società Controllate") e della società controllante De Agostini S.p.A. (la "Controllante") che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società (il "SOP" e quanto ai beneficiari del SOP individuati dal Consiglio di Amministrazione i "Beneficiari").

Poiché il SOP prevede che siano attribuite ai beneficiari massime n. 1.350.000 opzioni che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie DeA Capital di nuova emissione, in ragione di una azione per ciascuna opzione, si rende necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società di un apposito aumento di capitale, scindibile, a

pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, comma 8, del codice civile, e 134, comma 2, del TUF, a servizio del SOP.

Per le ragioni sopra esposte, la proposta delibera avente ad oggetto l'approvazione dell'aumento di capitale è subordinata all'approvazione del SOP da parte dell'odierna assemblea ordinaria.

La presente relazione è predisposta secondo l'informativa prescritta dall'Allegato 3A, schema n. 2, del Regolamento Emittenti.

#### *1.2.2 Motivazioni dell'aumento di capitale*

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 1.2.1, la proposta di approvazione del SOP richiede che l'assemblea straordinaria della Società deliberi un aumento di capitale, sociale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, comma 8, del codice civile, e 134, comma 2, del TUF (l'**Aumento di Capitale**).

La non spettanza del diritto di opzione trova fondamento in quanto il SOP è rivolto esclusivamente ad alcuni dipendenti della Società, della Controllante e delle Società Controllate. Non trova conseguentemente applicazione la disciplina di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile.

Per maggiori dettagli con riferimento alla descrizione del SOP, degli strumenti finanziari offerti ai beneficiari e delle ragioni che motivano l'adozione del SOP si rimanda alla relazione degli amministratori per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del SOP e al documento informativo ad essa allegato.

#### *1.2.3 Consorzio di collocamento e disponibilità degli azionisti a sottoscrivere l'Aumento di Capitale*

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

#### *1.2.4 Prezzo di emissione delle azioni*

Il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni ai beneficiari del SOP (Intendendosi: (i) per "data di assegnazione": la data in cui si svolgerà la riunione del Consiglio di Amministrazione che individuerà il singolo Beneficiario e determinerà il numero di opzioni da assegnare ai medesimi, (ii) per "mese precedente": il periodo che va dal giorno precedente la data di assegnazione allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni DeA Capital S.p.A. sia stato effettivamente rilevato), fermo restando che il prezzo di emissione non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni della Società.

#### *1.2.5 Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale*

L'Aumento di Capitale consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più *tranche* entro il termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del SOP (cioè il 31 dicembre 2017), fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata. Qualora l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2017, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine.

#### *1.2.6 Godimento delle azioni emesse in caso di esercizio delle opzioni*

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

#### **1.3. Modifiche statutarie**

L'operazione sopra illustrata comporterà l'inserimento del seguente paragrafo nell'art. 5 dello statuto della Società:

*"In data [17 aprile 2012] l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 1.350.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero 1.350.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa".*

#### **1.4. Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:


"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata;
- dato atto che l'attuale capitale sociale di Euro 306.612.100 è interamente sottoscritto e versato, come i Sindaci hanno confermato,

#### **delibera**

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, comma 8, del codice civile, e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, per massimi nominali Euro 1.350.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", e dunque da offrire in sottoscrizione ai dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante, De Agostini S.p.A., beneficiari del piano stesso, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2017, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;
2. di stabilire il prezzo di emissione delle azioni in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni di cui al "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", fermo restando che il prezzo di esercizio non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni DeA Capital S.p.A., con espressa autorizzazione agli Amministratori ad emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

3. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente inserendo nell'art. 5 il seguente paragrafo: *"In data [17 aprile 2012] l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro [1.350.000], da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero [1.350.000] azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa". Invariato nel resto il testo dell'articolo;*
  
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
  - alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito dell'operazione, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario a tal fine;
  - alle modifiche da apportare, di volta in volta, all'art. 5 dello statuto sociale in conseguenza del parziale e/o totale esercizio delle opzioni e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio del piano di stock option, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;
  - all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse".



*Handwritten signature*

Milano, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti







Via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI  
DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N.  
11791 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL  
"REGOLAMENTO EMITTENTI") E DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 3, DEL REGOLAMENTO  
EMITTENTI**



*Handwritten signature or initials*

**RELAZIONE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Punto n. 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 17 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012 in seconda convocazione - Proposta di modifica degli articoli dello Statuto sociale numero 11 (Organo Amministrativo) e 18 (Sindaci) e di introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 27 (Clausola Transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa sul punto n. 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria, è redatta dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. (la "Società" o "DeA Capital") ai sensi dell'art. 72, comma 1 e dell'allegato 3A (schema n. 3) del Regolamento Emittenti. In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti la presente relazione viene altresì trasmessa alla Consob almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle proposte modifiche statutarie, e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A., almeno ventuno giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli artt. 11 ("Organo Amministrativo") e 18 ("Sindaci") dello Statuto sociale, nonché l'introduzione nello stesso dell'art. 27 ("Clausola Transitoria") per consentire l'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ("Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati") (la "Legge 120/2011"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011, relativa all'equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate. Tali disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 120/2011, a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (Intervenuta il 12 agosto 2011) e pertanto a partire dal 12 agosto 2012. Il Consiglio di Amministrazione propone alla convocata Assemblea, in sede straordinaria, di adeguare fin da subito lo Statuto sociale alla suddetta normativa.

Sebbene, a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale e dell'art. 2365, comma 2 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione sia attribuita la facoltà di modificare lo Statuto sociale al fine dell'adeguamento dello stesso alle disposizioni normative, le modifiche qui proposte interessano gli azionisti direttamente e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di condividerle con gli azionisti stessi.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

\* \* \*

### **1. Motivazioni delle proposte di modifiche e integrazioni allo Statuto sociale**

A seguito dell'introduzione, con Legge 120/2011, degli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha introdotto l'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, prevedendo l'obbligo in capo alle società quotate di adeguare i rispettivi statuti in modo da garantire una composizione degli organi sociali che rispetti l'equilibrio tra i generi. In particolare, le nuove disposizioni normative prevedono che il genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e controllo debba ottenere almeno un terzo dei membri eletti, per almeno tre mandati consecutivi. Si precisa in proposito ai signori Azionisti che la Legge 120/2011 ha altresì previsto una disciplina transitoria in forza della quale, con riferimento al primo mandato, la quota dei membri appartenenti al genere meno rappresentato eletti negli organi sociali potrà essere ridotta ad un quinto.

In dettaglio, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare applicabile (TUF e Regolamento Emittenti), gli statuti sociali devono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste; (ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo; (iii) le

  
**DEA CAPITAL**

modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato; e (iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia rispettato l'equilibrio tra generi di cui ai predetti artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF.


Al riguardo, l'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti precisa inoltre che: (a) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; (b) qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le modifiche di seguito proposte prevedono una riformulazione degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale finalizzata ad integrare i criteri di formazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ad assicurare la sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla Legge 120/2011. Si propone altresì di introdurre una clausola transitoria (art. 27 dello Statuto sociale) volta a disciplinare i tempi dell'entrata in vigore delle citate clausole relative al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, la quale stabilisca altresì che, con riferimento al Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo rinnovo, al genere meno rappresentato spettino un quinto dei componenti.

**Art. 11 (Organo Amministrativo):** si propone di prevedere l'obbligo, per gli Azionisti che presentino liste con almeno tre candidati alla carica di amministratore, di indicare nelle liste almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Si propone pertanto una modalità di elezione degli amministratori che, nel rispetto e in coerenza con le altre disposizioni statutarie, in particolare quelle relative al voto di lista e al possesso dei requisiti di indipendenza previsti per legge da parte di un numero minimo di amministratori, garantisca altresì il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

**Art. 18 (Sindaci):** si propone di prevedere l'obbligo che almeno un componente effettivo del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato. A questo fine sono previste modalità di elezione dei sindaci che garantiscano, tramite meccanismi di sostituzione, il rispetto dell'equilibrio tra generi.

**Art. 27 (Clausola Transitoria):** si propone l'introduzione di una clausola transitoria mediante la quale le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi troveranno applicazione, in conformità a quanto previsto dalla norma, a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'Assemblea il 26 aprile 2010. Si propone inoltre, con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo che la quota riservata al genere meno rappresentato sia, per il primo mandato, pari a un quinto degli Amministratori eletti.



*Stella*

**2. Confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica**

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<b>Art. 11 - Organo Amministrativo</b>	<b>Art. 11 - Organo Amministrativo</b>
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.
Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.	Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.
Essi sono rieleggibili.	Essi sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in	L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in
	<u>Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.</u>

  
**DEA CAPITAL**

carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni

carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni

# DEA CAPITAL

rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.


Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell' idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono

rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell' idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono



Handwritten signature.

# DEA CAPITAL

considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
- c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
- c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

di genere femminile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere maschile;

di genere maschile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere femminile.

DEA CAPITAL

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto.

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo del non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato.

Al fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile,

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo del non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Al fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi



*Handwritten signature or initials.*

  
**DEA CAPITAL**

<p>secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p>	<p>dell'articolo 2386 del codice civile e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p>
<p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p>	<p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).</p>
<p><b>Art. 18 - Sindaci</b></p>	<p><b>Art. 18 - Sindaci</b></p>
<p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p><u>Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere:</u></p> <p>a) <u>di genere femminile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere maschile;</u></p> <p>b) <u>di genere maschile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere femminile.</u></p>
<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un</p>	<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un</p>

DEACAPITAL S.p.A. è una società a partecipazione paritetica costituita in data 14/01/2011. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000.000,00. Il Registro Imposte è tenuto presso il Tribunale di Roma. Il Registro Imposte è tenuto presso il Tribunale di Roma. Il Registro Imposte è tenuto presso il Tribunale di Roma.



DEA CAPITAL

Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente deve essere di genere diverso dagli altri candidati.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una





## DEACAPITAL

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal settimo comma del presente articolo è ridotta della metà.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando in ogni caso che almeno un sindaco effettivo deve appartenere al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi

# DEA CAPITAL

Assemblea il maggior numero di voti e che al sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea di cui alla lettera b) del comma che precede.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza

(maschile e femminile) nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea, di cui al comma precedente.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); qualora,



  
**DEA CAPITAL**

<p>relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.</p>	<p>Invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire <u>a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</u></p>
<p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>	<p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, <u>nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile);</u> tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>
<p>Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio.</p>	
<p>Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.</p>	
<p>La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	<p>La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p>	<p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p>
<p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p>	<p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p>
	<p><b>Art. 27 - Clausola Transitoria</b></p>
	<p><u>Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi (maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti</u></p>

	<p>dall'Assemblea del 26 aprile 2010.</p> <p><u>Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 26 aprile 2010, in deroga a quanto indicato dall'art. 11, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.</u></p>
--	---



**3. Valutazioni del consiglio di amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso**

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

\*\*\* \*\*

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto della relativa proposta di modifica e integrazione dello Statuto sociale;

**delibera**

1. di modificare gli articoli 11 e 18 dello Statuto sociale ed introdurre nello Statuto sociale l'articolo 27, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa a messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 72 e 92 del Regolamento Emittenti;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."



Milano, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Paolo Ceretti". The signature is fluid and cursive, with a large initial "P" that loops back under the first few letters.


## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

*Allegato A  
n. 18406/5443*

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ESPOSITO STEFANO			0	0
1	D UNISUPER			148.338	148.338
2	D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			7.082	7.082
3	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .			63.691	63.691
4	D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			1.679	1.679
5	D MGI FUNDS PLC			22.945	22.945
6	D UBS ETF			1.141	1.141
7	D IPAC SPECIALIST INV STRATEGIES-INT SMALLER CO STRATEGY NO. 1			41.913	41.913
8	D GOVERNMENT OF NORWAY			558.762	558.762
9	D JPMORGAN FUNDS			222.499	222.499
10	D C&J CLARK PENSION FUND			24.303	24.303
11	D POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			22.110	22.110
12	D POWERSHARES LISTED PRIVATE EQUITY PORTFOLIO			1.197.237	1.197.237
13	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1	1
14	D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			4.039	4.039
15	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			7.800	7.800
16	D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			283.402	283.402
17	D IBM SAVINGS PLAN			26.243	26.243
18	D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			30.848	30.848
19	D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			1.738	1.738
20	D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			216.751	216.751
21	D STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM			2.873	2.873
22	D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			61.162	61.162
23	D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F			16.688	16.688
24	D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			2.813	2.813
25	D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			7.778	7.778
26	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			6.416	6.416
27	D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			14.439	14.439
28	D SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			14.107	14.107
29	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			29.725	29.725
30	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			5.350	5.350
31	D TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			115	115
32	D INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			7.454	7.454
33	D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR			181.239	181.239
34	D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			978	978
35	D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			17.495	17.495
36	D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B			6.319	6.319
37	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			139.645	139.645
38	D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			2.875	2.875
39	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			7.196	7.196
40	D NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			63.238	63.238
41	D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E			1.481	1.481
42	D MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA			12.527	12.527
43	D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN			54.287	54.287
44	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			11.488	11.488
45	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			14.333	14.333
46	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			332.916	332.916
47	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			9.788	9.788

*Manzoni*



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria


Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
			Totale azioni	3.907.247 1,274329%	3.907.247 1,274329
2	CONTESSOTTO ANGELA RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0	0
i	D FABRIS CARLO			84	84
			Totale azioni	84 0,000027%	84 0,000027
3	MARZO MARCELLO			0	0
1	D DE AGOSTINI S.P.A.			178.795.798	178.795.798
			Totale azioni	178.795.798 58,313354%	178.795.798 58,313354
4	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			48	48
				0,000016%	0,000016%
5	PERINI ALBINO			0	0
i	D MEDIOBANCA SPA			13.000.000	13.000.000
			Totale azioni	13.000.000 4,239885%	13.000.000 4,239885
6	PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO			0	0
1	D CAMMARATA ALESSANDRA			9.000	9.000
2	D IZZI FRANCESCO			20.000	20.000
			Totale azioni	29.000 0,009458%	29.000 0,009458
7	RUISI IVANO			0	0
1	D BANCA GENERALI S.P.A.			300.000	300.000
			Totale azioni	300.000 0,097843%	300.000 0,097843
			Totale azioni in proprio	48	48
			Totale azioni in delega	196.032.129	196.032.129
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>196.032.177</b> <b>63,934912%</b>	<b>196.032.177</b> <b>63,934912%</b>
			Totale azionisti in proprio	1	1
			Totale azionisti in delega	53	53
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

*Luca Totale*





ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

Stampa Salvataggi

*È venuta approvata la*

*missione*

CodVinc      Ordinaria      Straordinaria      Scheda

1	ESPOSITO STEFANO	0	0
1	UNISUPER	148.338	148.338
2	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	7.082	7.082
3	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	63.691	63.691
4	MARIAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.679	1.679
5	MGI FUNDS PLC	22.945	22.945
6	UBS ETF	1.141	1.141
7	IPAC SPECIALIST INV STRATEGIES-INT SMALLER CO STRATEGY NO. 1	41.913	41.913
8	GOVERNMENT OF NORWAY	558.762	558.762
9	JPMORGAN FUNDS	222.499	222.499
10	C&J CLARK PENSION FUND	24.303	24.303

Totale Scheda 1 : 1.092.353 1.092.353

11	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	22.110	22.110
12	POWERSHARES LISTED PRIVATE EQUITY PORTFOLIO	1.197.237	1.197.237
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	1
14	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4.039	4.039
15	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.800	7.800
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	283.402	283.402
17	IEM SAVINGS PLAN	26.243	26.243
18	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	30.848	30.848
19	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.738	1.738
20	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	216.751	216.751
21	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	2.873	2.873
22	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT P.	29.755	29.755
23	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	31.407	31.407
24	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	16.688	16.688
25	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2.813	2.813
26	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	7.778	7.778
27	STITCHING SHELL PENSIONFONDS	6.416	6.416
28	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	14.439	14.439
29	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14.107	14.107
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.	29.725	29.725
		5.350	5.350

Totale Scheda 2 : 1.951.520 1.951.520

31	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUN.	115	115
32	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	7.454	7.454
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	56.661	56.661
		70.570	70.570
		54.008	54.008
		978	978
		17.495	17.495
		6.319	6.319

Totale Scheda 3 : 213.600 213.600

37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	87.887	87.887
----	---	--------	--------



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

Stampa Salvataggi

CodVinc Ordinaria Straordinaria

	03104-12011712	51.758	51.758
	Totale Scheda 4 :		139.645
38 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	03104-12011699	2.875	2.875
39 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	03479-169065	7.196	7.196
40 NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	03479-169066	47.714	47.714
41 NEGE-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	03479-169069	15.524	15.524
42 MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	03479-169067	1.481	1.481
	03479-169068	12.527	12.527
	Totale Scheda 5 :		87.317
43 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	03479-169045	54.287	54.287
44 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	03479-169047	11.488	11.488
45 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	03479-169049	14.333	14.333
46 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	03479-169055	332.916	332.916
	Totale Scheda 6 :		413.024
47 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	03479-169070	9.788	9.788
	Totale Scheda 7 :		9.788
	Azioni delegante/i :		3.907.247
	Totale biglietti delegante/i :		52
	Totale azioni delegante/i :		3.907.247
	Totale azioni titolare/i :		0



*Handwritten signature*

**Nominativo**

**Qualifica/Note**

**Testata**

ALBERTO CHIMENTI

GIULIANI LICINI

MASSIMO GAIA

ROBERTA DI MARCO

SABINA BORDINI

TOTI PIRO GALLAVOTTI

SABINA ROSSETI

MF

IL SOLE 24 ORE

COITEX

AGI

TH NEWS


ADN KIDNOS

ANSA

*Quarantelli*

*Quarantelli*





**Allegato "C" al n. 18.476/5.943 di rep.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-**  
**DURATA DELLA SOCIETÀ**

Art. 1 - Denominazione.

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione DEA CAPITAL S.p.A.

Art. 2 - Sede.

La sede della società è in Milano.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Art. 3 - Oggetto.

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di immobili di qualsiasi tipo nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.

La Società ha altresì per oggetto:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:
  - \* assunzione di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;
  - \* coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società in cui partecipa e loro finanziamento;
- investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;
- prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'articolo 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 4 - Durata della società.

La durata della società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2100.

Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

**TITOLO II**

**CAPITALE - AZIONI**

Art. 5 - Capitale.

Il capitale sociale è determinato in Euro **306.612.100**

**(trecentoseimilioni seicentododicimila cento)** ed è diviso in n. **306.612.100 (trecentoseimilioni seicentododicimila cento)** azioni ordinarie del valore nominale di 1 (un) Euro cadauna.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 agosto 2004 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi euro 720.000 (settecentoventimila) - ora residuo a massimi Euro **28.000 (ventottomila)**, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società e di sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 aprile 2005 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 380.000 (trecentoottantamila) - ora residuo a massimi Euro **35.200 (trentacinquemiladuecento)**, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, collaboratori della società e di sue controllate.

L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 Ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 cod. civ., così come previsto dal successivo art. 16 del presente statuto.

In data 14 settembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 7 settembre 2007, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e dell'art. 2443 cod. civ., ha aumentato, in via scindibile, il capitale sociale di DeA Capital S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 1.275.000,00, mediante emissione di un massimo di n. 1.275.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, in attuazione del Piano di stock option 2007-2013 da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2013.

In data 14 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 7 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, e dell'articolo 2443 del codice civile, ha aumentato, in via scindibile, il capitale sociale di DEA CAPITAL S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali euro 100.000,00.= (centomila), mediante emissione di un massimo di numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, a godimento regolare, in attuazione del Piano di stock-option 2007-2013, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013.

In data 3 marzo 2009 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato: (i) l'emissione di n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2009 - 2012" da offrire in sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,211, ad alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A., individuati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, i quali conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie DeA Capital di nuova emissione del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,920, esercitabili dal 1° aprile 2012 al 30 settembre 2012, e comunque ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento; (ii) un aumento di capitale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 di massimi nominali Euro 1.500.000, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare destinate esclusivamente e

irrevocabilmente all'esercizio dei n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2009 - 2012" offerti in sottoscrizione ad alcuni dipendenti della Società e della società controllante De Agostini S.p.A., individuati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; nuove azioni da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 settembre 2012 e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

In data 26 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 3.000.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2010 - 2015 ", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.

In data 19 aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 2.200.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero 2.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2011-2016 ", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.

In data 17 aprile 2012 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 1.350.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione anche in più tranches di massime numero 1.350.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014 ", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.

Art. 6 - Aumento del capitale.

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Art. 7 - Riduzione del capitale.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 8 – Recesso del Socio.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

TITOLO III  
ASSEMBLEA

Art. 9 - Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.



L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.

Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.

Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;

c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

a) di genere femminile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere maschile;

b) di genere maschile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere femminile.

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

#### Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

In occasione della redazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

#### Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati,

attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali, designandoli anche fra i membri del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998, determinandone il compenso e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso dell'incarico determina la decadenza della carica; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

#### Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o, anche individualmente, da ciascuno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il verbale ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

#### Art. 15 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

#### Art. 16 - Deleghe al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

- a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);
- b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di

partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

Art. 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

#### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 – Sindaci.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere:

- a) di genere femminile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere maschile;
- b) di genere maschile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere femminile.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Nelle liste con tre o più candidati a Sindaco effettivo o supplente, almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo deve essere di genere diverso dagli altri candidati.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando in ogni caso che almeno un sindaco effettivo deve appartenere al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti, , fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra



generi (maschile e femminile) nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea,

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la

maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 19 - Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

#### TITOLO VI

#### BILANCIO ED UTILI

Art. 20 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili.

Gli utili netti, previo prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, verranno accantonati alla riserva straordinaria, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 22 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Operazioni con parti correlate

La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa.

Le procedure possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito all'operazione, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del competente comitato di amministratori indipendenti, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché,

ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea

Art. 24 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 25 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27 - Clausola Transitoria

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi (maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'Assemblea del 26 aprile 2010.

Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 26 aprile 2010, in deroga a quanto indicato dall'art. 11, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.

F.to Renzo Pelliccioli

F.to Piergaetano Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.  
82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 19 aprile 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

